



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BUQUICCHIO | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAZZOLLA | FERNANDO ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRESPI | MONICA GIOVANNA MICA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2059/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 203/2007 Sez:41 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dagli appellanti:

ANDREONI MARCELLO S.A.S. DI ANDREONI GIUSEPPE E C.
VIA SAN COLOMBANO 9 20142 MILANO MI

difeso da:

D'ANNA RAFFAELLA
PIAZZA VIRGILIO 4 20100 MILANO MI

difeso da:

MONTI ANGELA MARIA
PIAZZA VIRGILIO 4 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AWVISO DI ACCERTAMENTO n° R1T020100398 IVA-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2059/2017

UDIENZA DEL

13/11/2017 ore 09:15

N°

5211/2017

PRONUNCIATA IL:

13/11/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/12/2017

Il Segretario

Il Funzionario

(A. Scarano)

Autorelle Scarano

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Andreoni Marcello S.a.s. di Andreoni Giuseppe & C. – appellante riassumente -, così come costituita in atti, esercente l'attività di cessione di rottami di vetro, depositava in data 10 aprile 2017 presso questa Commissione l'atto di appello per riassunzione del giudizio ex articolo 63 d. lgs. n. 546/1992, disposto dalla sentenza n. 19886/16 della Corte di Cassazione, con la quale, previo ricorso proposto dalla stessa società contribuente contro la sentenza n. 148/10/09, pronunciata da questa Commissione, che aveva rigettato l'appello e confermata quella avente il n. 203/41/07, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso introduttivo della controversia, i supremi giudici hanno affermato il principio di diritto secondo il quale *"ai fini della qualificazione delle attività inerenti i rifiuti/rottami in esame, per la individuazione del regime e dell'aliquota IVA applicabile ai sensi del DPR n. 633/1972, risulta dirimente non già la natura o la origine del bene commerciato, ma il ciclo di smaltimento o produttivo nel quale viene ad essere inserito, alla luce della definizione di rifiuto ricavabile dall'art. 14 del DL n. 138/2002, come conv. in L. n. 178/2002 (interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in ragione del quale i materiali destinati ad essere riutilizzati nello stesso o in altro ciclo produttivo non sono classificabili come "rifiuti" (comma 2)."*, così decidendo:

"La Corte di Cassazione,

- *accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo;*
- *cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese onche nel giudizio di legittimità."*

La società – appellante riassumente – ha riproposto l'appello contro la sentenza n. 203/41/07, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, affinché questa Commissione esamini la fattispecie alla luce di quanto previsto dal sopra citato articolo 14 del DL n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002, per i motivi specifici di impugnazione qui di seguito riportati:

"3.1 Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 74, comma 7 d.P.R. n. 633/1972 per non aver i Giudici di primae curae accolto l'eccezione e odeguatamente motivato in ordine alla nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n. R1T020100398 stante la qualificazione dell'attività svolta dalla società come "cessione di rottami"

"3.2 Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. stante l'effetto vincolante per i giudici di primae curae dell'omessa contestazione da parte dell'Ufficio circa all'attività svolta dalla società ricorrente come "cessione di rottami"

"3.3 Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 127 seiesdecies, tabella A, parte III, d.P.R. n. 633/1972 stante l'attività di "cessione di rottami" svolta dalla società ricorrente e l'omessa contestazione sul punto dell'Ufficio"

"3.4 Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/97 stante l'incertezza normativa IVA in tema di "cessione di rottami"

A conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo del gravame, la società ricorrente (appellante per riassunzione) rivolgeva a questa Commissione la richiesta, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, di accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa col n. 203/41/2007 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. R1T020100398 opposto con il ricorso introduttivo della controversia, condannando l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano alle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.

In data 14 giugno 2017 l'Ufficio – appellato per riassunzione – depositava presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, opponendosi a tutto quanto dedotto dalla società appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado emessa, si ripete, col n. 203/41/2007 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano,

All'udienza pubblica odierna – 13 novembre 2017 – il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, proposto dalla società contribuente, è fondato ed è accolto.


La sentenza impugnata è riformata.

Il Collegio, dopo attento e scrupoloso esame di tutti gli atti posti a corredo della controversia ed in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e sopra evidenziato, procede all'esame dell'atto di appello proposto per riassunzione e, per il suo carattere prioritario ed assorbente di ogni altro motivo specifico di impugnazione, procede allo scrutinio del primo -

"3.1 Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 74, comma 7 d.P.R. n. 633/1972 per non aver i Giudici di primae curae accolto l'eccezione e adeguatamente motivato in ordine alla nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n. R1T020100398 stante la qualificazione dell'attività svolta dalla società come "cessione di rottami"

E' doveroso, innanzitutto, per questo Collegio, al fine di pervenire, in modo inequivocabile, alla decisione della controversia che qui ci occupa, verificare ed accertare l'effettiva attività svolta dalla società contribuente.

La documentazione, allegata agli atti di causa, consente di individuare, in modo univoco, la specificità dell'attività svolta dalla società Andreoni Marcello S.a.s. di Andreoni Giuseppe & C., consistente

pag. 3/5 

nella commercializzazione all'ingrosso di rottami di vetro ceduti in regime di *reverse charge* ad imprese specializzate operanti nel settore del riciclaggio e della riutilizzazione del vetro.

Infatti la filiera commerciale ed i relativi cicli e processi produttivi, evidenziati in atti, escludono, inequivocabilmente, nel caso di specie, che i rottami di vetro possano essere considerati rifiuti solidi urbani, così come erroneamente e sbrigativamente avevano inteso qualificarli i giudici di prime cure, in quanto, per la loro caratteristica commerciale e produttiva, la società contribuente ha dimostrato l'alimentazione di un normale e regolare processo di produzione, finalizzato ad ottenere nuovi prodotti vetrosi da immettere sul mercato per essere venduti.

Il procedimento, verificato ed accertato, da solo consente a questo Collegio di poter affermare che l'attività svolta dalla società contribuente, consistente, si ripete, nella commercializzazione all'ingrosso di rottami di vetro, era ed è soggetta alla disciplina dell'articolo 74 – *Disposizioni relative a particolari settori* – , comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 (legge IVA), sottoponendola al regime del *reverse charge* e alla relativa aliquota IVA vigente tempo per tempo, come realmente, effettivamente e legittimamente è accaduto.


Il Collegio, avendo accertato che il ciclo produttivo dei rottami di vetro, di cui trattasi, è finalizzato, inequivocabilmente, alla produzione di nuovi prodotti vetrosi, ritiene di aver effettuato in modo univoco l'interpretazione e l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, escludendo che gli stessi rottami di vetro, a cui la controversia si riferisce, possano essere classificati come rifiuti, in quanto destinati ad essere utilizzati nello stesso o in altro ciclo produttivo per ottenere nuovi prodotti vetrosi, quindi non soggetti alla definizione di rifiuto ricavabile dall'articolo 14 del D. L. n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002, che ha interpretato in modo autentico la definizione di "rifiuto".

In considerazione di quanto è stato illustrato e motivato, il Collegio, accertata la totale fondatezza del primo motivo di impugnazione, lo accoglie, perché la sentenza impugnata è risultata errata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 74, comma 7 d.P.R. n. 633/1972, in quanto i giudici di prime cure non hanno accolto l'eccezione in ordine alla nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n. R1T020100398, stante il fatto, manifestatosi qui incontrovertibile, che la qualificazione dell'attività svolta dalla società contribuente è risultata essere quella di "cessione di rottami".

La Commissione, al fine di evitare espressioni ripetitive e ridondanti, considera assorbiti gli altri motivi specifici di impugnazione, e, non avendo null'altro da scrutinare, definitivamente decidendo, accoglie l'appello della società contribuente e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento opposto con il ricorso introduttivo della controversia.

La condanna dell'Ufficio alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio deriva dalla soccombenza.

P.Q.M.

pag. 1/5 

La Commissione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso dalla società Andreoni Marcello S.A.S. nei confronti dell'Agazia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, così provvede:

- in accoglimento della opposizione della società contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento opposto;
- condanna l'Ufficio alla rifusione a favore della ricorrente delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 6.900,00 (seimilanovecento/00), oltre gli esborsi per contributi unificati ed accessori di legge e di tariffa.

Milano, 13 novembre 2017

Il giudice relatore ed estensore

Fernando Antonio Cazzolla

- 

Il presidente

Giovanni Buquicchio

